



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

Verbale di deliberazione  
della  
**Giunta Comunale**

**N. 9**

**OGGETTO : APPROVAZIONE INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E IL COMUNE DI LOANO. INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO. - ART. 1, COMMA 4 D.LGS N. 222/2016 PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, L.R. N. 1/2007.**

Il giorno **16/01/2025** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>
<b>1</b>	<b>LETTIERI rag. LUCA - Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>2</b>	<b>BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>3</b>	<b>ZUNINO avv. MANUELA - Assessore</b>	<b>Sì (da remoto)</b>
<b>4</b>	<b>ROCCA rag. ENRICA - Assessore</b>	<b>Sì (da remoto)</b>
<b>5</b>	<b>BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore</b>	<b>Sì (da remoto)</b>
<b>6</b>	<b>CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA - Assessore</b>	<b>Sì</b>
	TOTALE PRESENTI	<b>6</b>
	TOTALE ASSENTI	<b>0</b>

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. **GARGIULO dott.ssa Marta** -, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

ricosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LETTIERI rag. LUCA - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 recante "Testo unico in materia di commercio";

**VISTO** in particolare l'articolo 26 quater e l'articolo 144 bis della citata L.R. n. 1/2007, introdotti con L.R. n. 7 del 03.05.2024;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012, "Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)";

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 07.07.2020, "Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico in materia di commercio (legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni)";

**PRESO ATTO** delle disposizioni statali e, specificatamente:

- D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che all' articolo 52 prevede la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- D. Lgs. n. 222 del 25.11.2016, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", in particolare l'art. 1, comma 4;
- il D. Lgs. 59 del 26.03.2010, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

**CONSIDERATO:**

- che la liberalizzazione delle attività economiche è stata declinata, anche dalla giurisprudenza costituzionale, come razionalizzazione della regolazione compatibile con il mantenimento degli oneri regolamentari necessari alla tutela di superiori beni costituzionali che siano adeguati e proporzionati alle finalità pubbliche perseguite;
- che i principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ormai affermati da tempo debbono essere conciliati e possono trovare bilanciamento nell'esigenza di tutela di interessi protetti a livello costituzionale quali l'ambiente, anche urbano, la salute, la sicurezza pubblica, il patrimonio culturale ecc.;

**CONSIDERATO** che il territorio del comune di Loano, con particolare riferimento alla zona del centro storico delimitato a nord dalla via Aurelia, a sud da corso Roma, a est da piazza Cadorna ed a ovest da via Martiri delle Libertà è da considerare di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, con diversa valenza a seconda della zona in cui è suddivisa la stessa area come individuato nella planimetria allegata all'Intesa, di cui costituisce parte integrante, in cui sono individuate una "area tutelata 1" e "area tutelata 2";

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 18897 del 30.04.2024, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona ha espresso parere positivo all'individuazione dei perimetri indicati nella planimetria considerata, in quanto presentano le caratteristiche previste dal citato art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

**ATTESO** che l'intendimento delle Amministrazioni coinvolte è quello di favorire un importante intervento di recupero del tessuto commerciale delle aree delimitate nel Comune di Loano facendo leva sugli strumenti che la legislazione citata ha messo a disposizione, con particolare riferimento

alla prevista possibilità di prevedere il divieto per l'esercizio di alcune attività commerciali all'interno di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

**PRESO ATTO** che, con riferimento agli esercizi di vicinato non alimentare, si registra un'offerta spesso collegata ad un estremo disordine delle esposizioni sia all'interno delle vetrine sia all'esterno delle stesse, mentre, con riferimento agli esercizi di vicinato/artigianato alimentare, si registra un'offerta spesso legata ad una specializzazione etnica rappresentata da attività sia alimentari che non alimentari;

**RITENUTO OPPORTUNO**, al fine di promuovere il mantenimento del decoro cittadino strutturale ed estetico, nonché prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica, imporre alcuni obblighi;

**CONSIDERATO** che è necessario attivare percorsi di riqualificazione delle attività artigianali e di commercio di prossimità, perseguendo l'obiettivo di limitare le trasformazioni che penalizzano la realtà commerciale, il tessuto urbano e le primarie esigenze dei cittadini ivi residenti, procedendo, in tale ottica, a dichiarare incompatibili con la tutela dell'area alcune tipologie di attività;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- per gli esercizi privi di personale e custodia nei quali si presentano sovente problematiche di decoro e sicurezza, in considerazione della loro peculiarità e caratteristica, dover vietare nuove attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della legge regionale n. 1/2007 e s.m.i., nonché nuove attività di lavanderie automatiche;
- per gli esercizi esistenti di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale esclusivamente dedicato presenti all'interno della zona perimetrata, oggetto di tutela di fare obbligo, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, di eliminare dall'offerta pubblica la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, questo sempre nello spirito di aumentare il senso di sicurezza della cittadinanza residente all'interno della zona tutelata, ed eliminare situazioni di degrado che il consumo dell'alcol ha come risolto come l'abbandono di rifiuti (vetri e lattine) che come più volte avvenuto, sono stati fonte di infortuni, fonti di danneggiamento delle proprietà private e pubbliche, nonché impiegati come armi nell'ambito di risse, da come si può evincere dalle relazioni del Comandante del Servizio di Polizia Locale allegata alla presente in particolar modo dovuti al consumo di alcol che ha come risolto.

**RITENUTO OPPORTUNO** vietare nuove attività di compro oro, money change, internet point, money transfer e phone center, commercio al dettaglio non alimentare di una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione (c.d. bazar), considerata la tendenza di tali attività a concentrarsi nelle medesime strade e che il proliferare delle stesse, ha di fatto espulso il tessuto tradizionale di esercizi di vicinato, trasformando il volto di molte vie del centro storico che hanno finito per perdere la loro tipicità;

**RITENUTO OPPORTUNO** inoltre, al fine di promuovere il mantenimento del decoro cittadino nonché prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica, imporre alcuni obblighi ai proprietari degli immobili commerciali temporaneamente sfitti, finalizzati alla custodia e manutenzione del fondo;

**PRESO ATTO** che il Comune di Loano, con nota prot n. 0055686 del 17.12.2024 ha condiviso il testo dell'Intesa con le Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, e che lo stesso Comune ha dichiarato di non avere ricevuto osservazioni in proposito;

**DATO ATTO** che si potrà procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell'Intesa di cui trattasi, anche su richiesta delle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e

Artigianato della Liguria, al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento risulta conforme al D.U.P. 2025-2027 in particolare:

- all'obiettivo strategico codice ST09 oggetto „COMMERCIO: OTTIMIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE RETE COMMERCIALE”

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- n° 26 del 30.09.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024”;
- n° 43 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027”;
- n° 44 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2025-2026-2027”;

**RICHIAMATI:**

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

con voti **unanimi** favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

**1) - DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**2) - DI APPROVARE**, quali atti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Intesa tra la Regione Liguria e il Comune di Loano, sentita la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona, e preso atto del parere favorevole espresso dalle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, unitamente alla planimetria, allegata all'Intesa suddetta, che individua sul territorio comunale l'area tutelata 1 e l'area tutelata 2, oggetto dell'Intesa;

**3) - DI STABILIRE** che la suddetta Intesa sarà sottoscritta, con le modalità previste dall'art.15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, dal sindaco del Comune di Loano dott. Luca Lettieri,

autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e completamento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;

**4) - DI STABILIRE** che, con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento verrà applicato l'art. 144 bis, L.R. n. 1/2007;

**5) - DI STABILIRE** che le parti firmatarie, anche su richiesta delle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell'Intesa di cui trattasi al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;

**6) – DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web del Comune di Loano.

**7) - DI DARE ATTO** che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**8) - DI AVVERTIRE**, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente  
LETTIERI rag. LUCA

il Vice Segretario Comunale  
GARGIULO dott.ssa Marta

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*